



REPUBBLICA ITALIANA N°57/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

MARTA TONOLO Presidente

INNOCENZA ZAFFINA Consigliere

DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore

nell'udienza del 13 luglio 2023 con l'assistenza del segretario, dott.ssa Nadia Tonolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31854** del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di

N. S., nata a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Rosellini (C.F. RSLNRC82H02C957L) del Foro di Treviso, presso il cui studio a Treviso (TV) in Viale Brigata Treviso n. 1 ha eletto domicilio, pec: e.r@pec.avvocatorosellini.it

C. I., nata a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. BRZGDU67M18L736X) e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino 186

Visti l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale, le memorie delle convenute e gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Tonolo, il relatore Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico

Ministero in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Federica Pasero, l'Avv. Giovanni

Schembri in sostituzione dell'Avv. Rosellini per S. N. e l'Avv. Guido Barzani per I. C. .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio le

dott.sse S. N. e I. C., la prima in qualità di Dirigente Scolastico e la seconda in qualità di

Direttore Generale dei Servizi Amministrativi dell'Istituto di Istruzione Superiore OMISSIS,

per sentirle condannare, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma

complessiva di € 38.672,81 in favore del medesimo Istituto, oltre alla rivalutazione

monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della

sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello

Stato.

Esponiva la Procura che, a mezzo di una denuncia del 2 novembre 2021 e di una successiva

datata 4 novembre 2021, erano state segnalate una serie di anomalie gestionali commesse

dalle odierne convenute nelle rispettive qualità di Dirigente Scolastico e di Direttore GSA

dell'Istituto di Istruzione Superiore OMISSIS e, in particolare, l'ingiustificata dismissione,

mediante conferimento in discarica, di alcune sedute didattiche di tipo innovativo (c.d.

banchi a rotelle), numerosi flaconi di gel igienizzante e un'ingente quantità di mascherine

chirurgiche. Tali irregolarità trovavano conferma nell'attività istruttoria compiuta dalla

Procura nel corso della quale era stata acquisita la documentata relazione redatta dal Dr.

G. a seguito di ispezione disposta dal MIUR in data 3 novembre 2021 e svoltasi nei mesi di

novembre e dicembre 2021.

Era, infatti, emerso che le sedute didattiche innovative dismesse erano state oggetto di

specifiche richieste della Dirigente p.t. prof.ssa C. F. in reggenza presso l'I.I.S. OMISSIS

nell'a.s. 2019-20, ed acquisite attraverso il procedimento avviato su iniziativa del

Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19.

L'USR per il Veneto, infatti, con nota 11114 del 13/07/2020, aveva effettuato un'indagine conoscitiva per la rilevazione dei fabbisogni delle scuole in materia di arredi scolastici, alla quale la suddetta Dirigente aveva dato riscontro a mezzo PEC, dichiarando la necessità di 40 sedute didattiche di tipo innovativo, che venivano consegnate alla scuola il 13 novembre 2020, dopo la presa di servizio (dal 1.9.2020) della Dirigente N..
Nel giorno della consegna erano presenti sia la Dirigente Scolastica N. che il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi C. ed entrambe intervenivano nel corso delle relative operazioni, tant'è che il Documento di Trasporto (DDT) OMISSIS reca il timbro della scuola e quello personale del Dirigente scolastico il cui nome e cognome veniva riportato a penna in carattere stampato maiuscolo.
Emergeva, inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla stessa Dirigente N. all'Ispettore ministeriale che, in quell'occasione, la stessa dava ordine al personale scolastico di portare i banchi, che nel frattempo erano stati montati dai trasportatori, all'interno della scuola nell'aula magna, dove rimanevano fino all'inizio degli esami di Stato, a giugno 2021, quando venivano ricollocati in parte nella Biblioteca di OMISSIS e in parte nei locali antistanti la presidenza di OMISSIS.
Ciò nonostante, il Documento di Trasporto, che pure riportava il codice articolo, la descrizione e la quantità dei beni consegnati, non veniva registrato nel protocollo dell'Istituto e la DSGA C. non provvedeva all'inventariazione dei beni secondo le indicazioni del D.I. n. 129/2018 in assenza di disposizioni al riguardo da parte della DS, dott.ssa N..
Nel monitoraggio relativo alla fornitura di arredi, attivato dall'USR per il Veneto sulla piattaforma di SharePoint, veniva confermata la regolare ricezione delle 40 sedute didattiche di tipo innovativo e successivamente, in data 14 aprile 2021, -su conforme richiesta del giorno precedente proveniente dall'e-mail banchiscuole@c2u.it- veniva inviato via mail alla ditta fornitrice il certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo

prot. n. 3260, anche se -come ammesso dalla stessa convenuta N.- alcun collaudo o verifica sugli arredi era stata eseguita e il documento era stato compilato al solo fine di consentire il pagamento della fornitura.

Tra maggio 2021 e ottobre 2021 l'Istituto OMISSIS procedeva con il discarico inventariale di numerosi altri beni dichiarati fuori uso, diversi dalle sedute di cui è causa (ma dismessi unitamente a queste ultime), per i quali la DSGA dott.ssa C. redigeva regolari buoni di discarico dall'inventario.

Lo smaltimento, in concreto, delle sedute innovative, unitamente ai beni oggetto di regolare dismissione e a numerosi scatoloni di mascherine chirurgiche e scatole di gel igienizzante, avveniva in data 28 ottobre 2021.

L'Ispettore ministeriale accertava che, in relazione ai beni oggetto di buono di discarico, il Dirigente Scolastico aveva adottato, ora per allora, solo in data 12 novembre 2021 il relativo decreto (prot. n. OMISSIS) e che tale provvedimento, tuttavia, non faceva riferimento alcuno ai banchi a rotelle, alle mascherine e, tanto meno, al gel igienizzante. Verificava, inoltre, che la dismissione e lo smaltimento di questi ultimi, erano stati disposti con decreto d'urgenza dalla D.S. N. in allegato ad altro provvedimento (Circolare n. OMISSIS), di cui recava identico numero di protocollo (n. OMISSIS), pur risultando apposta una data successiva (21 ottobre 2021): il decreto, a firma autografa e non digitale della DS N. e redatto in forma cartacea e non digitale, risultava inoltre essere stato inserito a protocollo *ex post*, in data 4 novembre 2021, mediante una variazione dello stesso, eseguita dall'Assistente Amministrativa sig.ra A. S. su richiesta della Dirigente scolastica.

Del resto, nel citato decreto si faceva riferimento al preventivo richiesto alla ditta OMISSIS in data 20 ottobre 2021 ed acquisito a protocollo in data 21 ottobre 2021.

Dunque, secondo la Procura, lo smaltimento era avvenuto in assenza del previo provvedimento formale, ma anche senza aver atteso la risposta della Città metropolitana

di Venezia circa il ritiro dei banchi a rotelle (a cui la richiesta, inizialmente inoltrata dalla scuola alla Regione in data 13 ottobre 2021, era stata trasmessa per competenza in data 19 ottobre 2021), senza alcuna reale ragione d'urgenza, tanto più che era in corso lo sgombero di alcuni locali (mansarda di OMISSIS, risultata libera dal 2 novembre 2021) in cui sarebbe stato possibile stocarli in attesa dell'esecuzione delle necessarie procedure di dismissione.

Fatta eccezione, poi, per 15 scatole di flaconi di gel disinfettante cedute a OMISSIS ONG - in ogni caso senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 34 del D.I. 129/2018 e dalle Linee guida trasmesse con nota prot. n. OMISSIS - , anche la restante parte della fornitura di gel igienizzante e le mascherine chirurgiche assegnate alla scuola erano state destinate alla discarica con le stesse modalità.

L'inquirente riteneva che le giustificazioni addotte dalla Dirigente (presunta non conformità delle mascherine e assenza di locali per lo stoccaggio) non fossero rilevanti e pertinenti, posto che i lotti delle mascherine conferite in discarica non corrispondevano a quelli oggetto di segnalazione da parte del Ministero della Salute e che, comunque, sia il Ministero dell'Istruzione sia il Ministero della Salute avevano chiesto, tramite comunicazioni formali, di individuare e segnalare i lotti non conformi, precisando che gli stessi sarebbero stati ritirati dai fornitori, come peraltro rappresentato alla DGSA C. anche dal Sig. M. della ditta OMISSIS., incaricata dalla scuola per lo smaltimento.

Veniva, infine, evidenziato che l'affidamento a quest'ultima ditta era avvenuto in via diretta, senza acquisire altri preventivi, senza previa determina a contrarre, adottata a posteriori solo in data 8 novembre 2021 (determina prot. n. OMISSIS), e che il contratto si era perfezionato tramite proposta/accettazione (offerta del 9/11/2021 - accettazione del 12/11/2021), in data successiva al conferimento dei beni in discarica.

L'ingiustificata ed irrazionale scelta di dismettere i beni sopra descritti, senza aver

proceduto ad inventarli all'atto dell'acquisizione e dopo averli lasciati inutilizzati per lungo tempo, senza tentare nemmeno un loro, anche parziale, utilizzo, avrebbe cagionato un danno erariale che, in sede di invito a dedurre, la Procura quantificava in euro € 38.771,08 (di cui: € 13.420,00 pari al costo delle sedute innovative, € 637,50 concernente la cessione del gel igienizzante; € 3.851,60 per l'acquisto degli arredi scolastici in sostituzione delle sedute innovative ed € 20.861,98 per il costo delle mascherine chirurgiche non utilizzate e successivamente smaltite) e poi, in citazione, in euro 38.672,81.

L'inquirente, infatti, nel proprio atto introduttivo di giudizio reputava di stralciare dal totale l'importo di euro 3.851,60, relativo all'acquisto di ulteriori banchi e sedie (per l'effettivo utilizzo degli stessi dalla scuola), mentre riteneva costituissero voce di danno l'ammontare della spesa sostenuta per lo smaltimento dei banchi a rotelle e delle mascherine: il danno veniva, quindi, quantificato in euro 38.672,81 di cui euro 13.420,00 pari al costo delle sedute didattiche (335,50 IVA inclusa x n. 40 sedute, come da Delibera ANAC n. 246 del 03/03/2021) ; euro 637,50 per il costo delle confezioni di gel igienizzante (donate ad una ONG) calcolato in base ad un'indagine di mercato effettuata nel corso dell'istruttoria; euro 20.861,98 per il costo delle mascherine chirurgiche illegittimamente smaltite (pari a 89.370, acquistate dalla struttura commissariale al costo unitario di € 0,2334338564) ed euro 3.753,33 compresa IVA per i costi smaltimento sostenuti dalla scuola.

Il pregiudizio veniva contestato, sotto il profilo soggettivo, a titolo di dolo, risultando dal complesso degli atti e dei comportamenti posti in essere dalle convenute la chiara volontà di non utilizzare i beni in questione e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

Entrambe le convenute si costituivano in giudizio ritualmente e tempestivamente.

La convenuta N., richiamato il contesto di emergenza pandemica in cui si erano svolti i fatti, preliminarmente eccepiva la nullità parziale della citazione per mancanza di notizia di

danno in relazione alla dismissione delle mascherine chirurgiche e del gel igienizzante.

Nel merito, la convenuta rappresentava che nessun danno poteva derivare dallo

smaltimento delle mascherine chirurgiche stante la loro acclarata non conformità sul piano

tecnico, né tantomeno dalla dismissione delle sedute innovative stante la loro inidoneità a

garantire il distanziamento tra gli studenti e comunque la loro disfunzionalità (tanto che gli

stessi studenti ne avrebbero chiesto la sostituzione), né, infine, dalla donazione del gel ad

una associazione di volontariato, stante l'imminente scadenza del prodotto e la sua

infiammabilità (ed il conseguente rischio di incendio). I costi sostenuti per lo smaltimento,

poi, si sarebbero resi necessari in quanto non era stata reperita la disponibilità al prelievo

dei beni da parte della Regione e della Città metropolitana di Venezia.

Sotto il profilo soggettivo, quindi, non sarebbe configurabile alcuna colpa, neppure lieve, e

men che meno il dolo. Rappresentava, peraltro, la convenuta che in ogni caso i fatti di cui è

causa rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 21 del D.L. n. 76/20.

Anche la difesa della convenuta C. rilevava la riconducibilità delle vicende dedotte in

giudizio all'ambito di applicazione del citato art. 21, peraltro sottolineando che non solo

non era configurabile alcun dolo, ma neppure la colpa grave, essendosi svolti i fatti in

condizioni eccezionali causate dall'emergenza pandemica, con conseguenti difficoltà

organizzative legate alla necessità di adeguarsi alle disposizioni in materia di limitazione del

contagio.

Premessa la propria estraneità alla fase di acquisizione delle sedute innovative, la

convenuta affermava la legittimità del proprio operare: l'inventariazione dei beni era stata

impedita dalla carenza della necessaria documentazione (scheda tecnica, fattura), non

messa a disposizione, cosicchè anche per la successiva dismissione, appurata la non

utilizzabilità dei beni per gli scopi a cui erano destinati (e, cioè, la garanzia del

distanziamento tra gli studenti), non era stato possibile attivare le ordinarie procedure.

Quanto, invece, alle mascherine chirurgiche ed al gel, la convenuta rappresentava che si trattava di beni di facile consumo, forniti dalla struttura commissariale in quantità eccedenti il fabbisogno, che non era stato possibile collocare altrove od in altro modo.

In via del tutto subordinata, la convenuta chiedeva che nella determinazione del danno si tenesse conto del proprio effettivo, limitato, apporto causale ed in ogni caso che si facesse applicazione del potere riduttivo in relazione alle peculiari circostanze in cui erano svolti i fatti.

All'udienza del 13 luglio 2023 il Pubblico Ministero insisteva per l'accoglimento della domanda, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalle parti convenute e affermando l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 21 del D.l. 76/20, sia per la conclamata sussistenza del dolo stante la chiara volontà di non utilizzo e successiva dismissione dei beni, sia, in relazione alla posizione della convenuta C., in presenza di condotte omissive.

La difesa della convenuta N., richiamato il contesto emergenziale in cui si erano svolti i fatti, ribadiva che l'utilizzo dei banchi a rotelle, peraltro ordinati prima della presa di servizio della Dirigente, si era rivelato impossibile sia per la natura del prodotto che per le mutate condizioni in cui si svolgeva l'attività didattica (a distanza). L'inservibilità dei beni ne giustificava, quindi, la dismissione, così come per le mascherine chirurgiche, appartenenti a lotti di fornitura di cui era stata accertata la non conformità. Nessuna responsabilità, quindi, poteva essere ascritta alla Dirigente, difettando in ogni caso anche l'elemento soggettivo del dolo, non provato.

Con argomentazioni in parte sovrapponibili, anche la difesa della convenuta C. inquadrava le condotte nella peculiare situazione causata dall'emergenza COVID-19, evidenziando che sul piano gestionale tale situazione aveva determinato l'impossibilità, da un lato, di programmare le acquisizioni dei beni e, dall'altro, di applicare compiutamente la relativa

normativa per mancanza della necessaria documentazione. Sottolineava, poi, la carenza tanto del nesso di causalità, non derivando il danno dalle modalità, ma semmai dalla decisione -di competenza superiore- di dismettere i beni, quanto dell'elemento soggettivo del dolo.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere presa in considerazione l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art 51, comma 3, c.g.c. sollevata dalla difesa della convenuta N. limitatamente alle poste di danno relative alla dismissione delle mascherine chirurgiche e del gel disinfettante -non menzionate nelle denunce sulla base delle quali è stata aperta la vertenza-, per difetto, in punto *de quo*, di concreta e specifica notizia di danno.

L'eccezione è infondata.

Risulta agli atti che la Procura regionale ha aperto il fascicolo relativo al presente giudizio sulla base di un esposto da parte di soggetti privati e di una segnalazione dell'URP della Corte dei conti aventi ad oggetto la notizia, diffusa dalla stampa e dai *mass media* il 3 novembre 2021, della dismissione di sedute didattiche innovative (c.d. banchi a rotelle) da parte dell'Istituto OMISSIS di Venezia. Sulla idoneità dell'uno e dell'altra a costituire "concreta e specifica notizia di danno" non solo non vi è alcun dubbio alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, ma le parti convenute non hanno sollevato al riguardo alcuna contestazione.

Nel corso dell'istruttoria -in tal modo- legittimamente avviata è stata acquisita (doc.3) la relazione redatta in data 4.1.2022 dal personale ispettivo ministeriale inviato all'indomani della diffusione mediatica della notizia (doc.5), dalla quale sono emersi, tra l'altro, gli ulteriori elementi che hanno supportato la contestazione del danno derivante dalla dismissione delle mascherine chirurgiche e dalla donazione del gel (cfr. conclusioni pag. 46-

47 del rapporto).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel ritenere che *“la Procura erariale possa venire a conoscenza di una “specifica e concreta notizia di danno” anche nel corso di un’istruttoria già legittimamente aperta, in base ad altra precedente “specifica e concreta notizia di danno”. È sufficiente ricordare, infatti, come siano state le stesse Sezioni Riunite, con la sentenza n. 12/QM/2011, a chiarire che la “notizia specifica e concreta di danno” può essere attinta anche dalle deduzioni e dalle audizioni conseguenti all’invito a dedurre (v. § 7.5.2.), ovvero dai “fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini”, conferita ad organismi cooperanti, “quale la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri, uffici ispettivi di varie amministrazioni, ecc.” (v. § 7.5.3.)”* (Sez. II App. n.342/2021) e che sia legittima anche *“l’eventuale apertura di un fascicolo istruttorio sulla scorta di acquisizioni progressive di notizie che, nel loro complesso, potrebbero presentare i caratteri sopra indicati richiesti dalla legge”* (sez. I App. n. 437/2021).

Nel caso specifico l’emersione della notizia di danno è avvenuta a seguito di autonome attività di controllo svolte di propria iniziativa da altri soggetti a ciò specificamente deputati (servizio ispettivo del MIUR) e di cui la Procura erariale è venuta a conoscenza nel corso delle proprie indagini: *“come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, «l’art. 51 c.g.c., (...), nel prescrivere che “il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”, non esclude affatto che la notizia damni possa essere rappresentata dalla relazione contenente gli esiti di attività investigativa autonomamente espletata da organi di polizia (...) tale relazione costituisce, all’evidenza, notizia dotata dei necessari requisiti di concretezza e specificità, in quanto fonte di conoscenza privilegiata o qualificata. Essa,*

infatti, scaturisce dall'attività espletata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni

riconosciute dalla legge"(Sez. II App. n. 432/22; nello stesso senso, n. 204/2023). Spetta,

infatti, al P.M. contabile, cui è demandata in via esclusiva la scelta degli elementi da

acquisire ai fini dell'esercizio dell'azione erariale, la valutazione in ordine alla completezza

o meno delle risultanze già contenute nella relazione predisposta a seguito di attività

espletata *ex officio* da altri soggetti (cfr. anche Sez. II App. n. 267/2023).

Nel caso in esame, va sottolineato, la relazione ispettiva si presenta non solo dettagliata,

ma anche ampiamente supportata sul piano documentale, tanto da potersi escludere che

non rivesta quel carattere di specificità e concretezza posto dalla legge come condizione

per l'avvio dell'attività di indagine della Procura erariale.

2. Nel merito, la domanda della Procura regionale è fondata nei termini che seguono.

2.1. Sulla base degli accertamenti ispettivi in atti, non oggetto di contestazione, risulta che:

a) le 40 sedute didattiche di tipo innovativo sono state regolarmente richieste in

data 28 luglio 2020 dall'Istituto nell'ambito di uno specifico monitoraggio

effettuato dal Ministero dell'Istruzione, al quale, con le credenziali della dott.ssa I.

C., in data 7 agosto 2020 è stato comunicato l'indirizzo per la consegna;

b) le 40 sedute didattiche di tipo innovativo sono state consegnate all'Istituto in data

13 novembre 2020, in data successiva alla presa di servizio della Ds N. (1

settembre 2020), e sono state regolarmente prese in consegna dalla scuola:

dell'avvenuta consegna erano informate sia la DS prof.ssa S. N. che la DSGA

dott.ssa I. C.;

c) in data 14 aprile 2021 è stato rilasciato, a firma della DS S. N., al fornitore delle

sedute didattiche (Principle Italy S.P.A.) il "certificato di regolare fornitura e

verbale di collaudo", acquisito al protocollo interno dell'Istituto al numero

OMISSIS in pari data;

d) la maggioranza delle sedute didattiche di tipo innovativo non sono mai state impiegate dall'Istituto nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, mentre alcune di esse (19) sono state utilizzate per circa tre settimane nell'a.s. 2021/22 in attesa della loro sostituzione con banchi di tipo tradizionale nel frattempo acquistati dall'Istituto (come da indicazioni della dott.ssa I. C. inviate ai collaboratori via mail in data 28 agosto 2021 con la quale si dettano, su disposizione della DS S. N., ordini circa l'allestimento di due aule a OMISSIS in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico);

e) le 40 sedute didattiche di tipo innovativo non sono state inventariate secondo quanto disposto dall'art. 32 del D.l. 129/2018, nonostante il fatto che, quantomeno dal 13 aprile 2021, agli atti della scuola fosse stato acquisito il documento di trasporto che indicava modello, produttore e numero dei beni consegnati, dal quale era, quindi, possibile risalire al costo unitario anche in assenza della relativa fattura, dal momento che la fornitura era stata acquistata, su base nazionale, dalla Struttura Commissariale e le relative condizioni risultavano dalla delibera ANAC n. 246 del 23 marzo 2021 (euro 275,00, IVA esclusa), anche questa agli atti della scuola (e, comunque, oggetto di pubblicazione nei diversi siti istituzionali);

f) tutte le sedute didattiche venivano dismesse e smaltite in discarica in data 28 ottobre 2021, unitamente alle mascherine chirurgiche e al gel igienizzante residuo (beni di facile consumo e perciò non inventariati, forniti periodicamente alla scuola dalla Struttura Commissariale);

g) non sono stati rinvenuti agli atti dell'Istituto documenti aventi data certa anteriore al 28 ottobre 2021 relativi alla procedura di messa fuori uso delle 40 sedute didattiche di tipo innovativo, secondo le previsioni del D.l. n. 129/2018 e delle

	Linee guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle	
	istituzioni scolastiche ed educative statali (trasmesse con nota ministeriale prot. n.	
	4083 del 23.02.2021). Il decreto della Dirigente scolastica che ne ha previsto la	
	dismissione, infatti, è stato redatto in forma cartacea e siglato con firma autografa	
	(e non digitale) ed è stato inserito, come allegato di una circolare (peraltro, di	
	oggetto del tutto inconferente) del 13 ottobre 2021 <u>solo in data 4 novembre</u>	
	<u>2021</u> , <i>ex post</i> e a dismissione avvenuta, così come a dismissione avvenuta è stata	
	adottata la determina a contrarre per lo smaltimento da parte della ditta	
	OMISSIS.. Mancano, peraltro, tutti gli atti presupposti previsti dall'art. 34 del D.l.	
	n. 129/2018 e dalle citate Linee guida per addivenire allo smaltimento (decreto	
	con il quale il Dirigente scolastico cede i beni non più utilizzabili previa	
	determinazione del loro valore; proposta del DSGA di scarico dei beni	
	dall'Inventario; provvedimento del Dirigente scolastico per il scarico dei beni;	
	provvedimento del Dirigente scolastico di nomina della Commissione incaricata di	
	assegnare i valori di vendita per i beni dismessi; provvedimento di avviso di	
	vendita; eventuale provvedimento del Dirigente scolastico, una volta esperite con	
	insuccesso le procedure per la vendita, di avviso di cessione a titolo gratuito	
	ovvero ancora di smaltimento);	
	h) anche con riferimento alla dismissione delle mascherine e al gel igienizzante,	
	quest'ultimo in parte ceduto con atto di donazione a OMISSIS ONG assunto a prot.	
	n. OMISSIS, mancano tutti gli atti del Dirigente scolastico previsti dall'art. 34 del	
	D.l. 129/2018 e dalle Linee guida.	
	Ciò posto, osserva il Collegio che la gestione dei beni, patrimoniali e non, di pertinenza	
	delle istituzioni scolastiche è stata oggetto di regolamentazione con il Decreto ministeriale	
	28 agosto 2018 n. 129 ("Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione	

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato sulla GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) agli articoli 29 e ss..

In relazione ai beni mobili l'art. 31, comma 2, del Regolamento prevede che *"si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita"*, ad eccezione (comma 5) degli *"oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa."*

Tutti i beni soggetti ad iscrizione inventariale *"sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione"* (art. 33, comma 1), seguendo distinte procedure, una per il caso in cui i beni siano nel possesso dell'istituzione (beni non più servibili o, comunque, non più utili per le funzioni istituzionali) ed una per l'opposto caso in cui non lo siano più (perdita, distruzione o sottrazione).

Per i primi, l'art. 34 del Regolamento prevede che vengano *"ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna"* (comma 1) mediante vendita con *"avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato"* (comma 2) e, *"nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso"*

per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti” (comma 3), mentre “i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici” (comma 4).

Alla luce di tale quadro normativo, non vi è dubbio che le sedute scolastiche a rotelle, per natura e valore, avrebbero dovuto essere oggetto di iscrizione nell’inventario dei beni mobili della scuola, costituendo cespiti patrimoniali (art. 29 del Regolamento, comma 1: “*I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli*”) da includere nel conto del patrimonio del conto consuntivo (art. 22 del Regolamento, comma 1: “*Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio*” e comma 3: “*Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio*”).

L’omissione di un atto giuridicamente obbligatorio quale, appunto, l’iscrizione ad inventario di un bene di natura patrimoniale costituisce, come è evidente, un illecito che dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile sotto plurimi profili.

Non può non osservarsi, al riguardo, che la mancata inclusione dei beni nel conto del patrimonio determina una rappresentazione di quest’ultimo non conforme ai principi che debbono caratterizzare le scritture contabili anche delle istituzioni scolastiche (art. 2, comma 1, del Regolamento: “*La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio*” e comma 2: “*La gestione amministrativo-contabile delle*

*istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91"). Tale omissione, infatti, lede il principio di veridicità dei documenti di rendicontazione e di gestione e impedisce – in violazione dei connessi principi di attendibilità delle informazioni contabili in essi riportate e di correttezza delle stesse - “ (...)*di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”* tanto che *“i bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile”* (All. 1 D. Lgs. n. 91/2011).*

Anche la conservazione ed il corretto utilizzo dei beni patrimoniali costituiscono obblighi (di tutela) connessi alla loro gestione, la cui responsabilità, nel caso in esame, è ripartita tra il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DGSA). Secondo l'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, infatti, *“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”* e, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015, deve *garantire “(...)un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*. Entrambe le disposizioni sono espressamente richiamate dall'art. 3, comma 1 del Regolamento dell'Istituto.

Quanto alla posizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DGSA), questi, oltre a sovrintendere *“con autonomia organizzativa”* all'attuazione delle direttive assunte dal Dirigente Scolastico nell'ambito delle proprie competenze (art. 25, comma 5, D.Lgs. 165/2001, art. 3, comma 2 Regolamento), svolge *ex lege* la funzione di consegnatario (art.

30, comma 1 Regolamento), tra i cui obblighi rientra, *“ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia”*, la conservazione e gestione dei beni dell’istituzione scolastica (art. 30, comma 1, lett. a), Regolamento) e, conseguentemente, la tenuta delle relative scritture contabili (art. 31, comma 8, Regolamento: *“L’inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35”* per il materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine, affidati ai relativi responsabili).

Ebbene, la messa fuori uso di beni inventariati, proprio in ragione della loro rilevanza contabile, è soggetta a specifiche procedure finalizzate a garantire la correttezza e legittimità delle relative scritturazioni (in diminuzione) nel conto del patrimonio e, seppur in termini relativi, l’integrità di quest’ultimo (i beni, previo accertamento dei presupposti per il fuori uso e l’attribuzione di un valore da parte di una specifica commissione, debbono essere venduti all’asta al miglior offerente, e solo in caso di esito negativo possono essere ceduti a trattativa diretta o, in ultima e residuale ipotesi, conferiti in discarica, mentre la cessione a titolo gratuito è possibile solo in favore di altri enti pubblici).

Appare, dunque, evidente la stretta correlazione, nell’ambito della gestione dei beni pubblici, tra la necessaria tenuta delle scritture contabili obbligatorie (e, come si dirà, anche non obbligatorie, ma aventi la medesima, imprescindibile, finalità di offrire la rappresentazione contabile tempestivamente aggiornata della consistenza dei beni delle istituzioni scolastiche) e la redazione del conto consuntivo che, della complessiva gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali deve dare completa, veridica, attendibile e corretta rappresentazione.

Inoltre, nel contesto normativo testè delineato, appare determinante, ai fini di una corretta gestione dei beni pubblici, il rigoroso rispetto delle disposizioni contabili e procedurali poste a presidio della regolarità e legittimità non solo del loro utilizzo (che,

appare non superfluo ricordare, deve essere conforme alla natura e allo scopo per il quale

il bene è stato acquistato), ma anche della loro dismissione.

Per quanto riguarda i beni non inventariabili (nel caso specifico, le mascherine chirurgiche

ed il gel igienizzante), in assenza del regolamento di Istituto previsto dal comma 3 dell'art.

29 del D.l. n. 129/2018, le Linee guida consigliano *"di adottare un registro (o più registri in*

funzione delle diverse tipologie di beni non inventariabili) – separatamente dall'inventario –

nel quale annotare, a titolo esemplificativo, la descrizione del bene, il valore, la quantità, le

variazioni in aumento e in diminuzione, informazioni relative al processo d'acquisto, ecc.."

al fine di agevolare *"gli adempimenti facenti capo al consegnatario"*, tra cui, nel caso di

specie, deve annoverarsi anche la compilazione del conto giudiziale (che non risulta

redatto né depositato presso la Sezione), essendo i beni di facile consumo *"a magazzino"*

tipicamente soggetti all'obbligo di custodia (escluso solo nei limiti dei beni consegnati agli

utilizzatori che ne detengano una *"scorta operativa"*: *ex multis*, Sez. Veneto n. 244/2018,

Sez. Abruzzo n. 96/2017).

Il fatto che questa categoria di beni non sia soggetta all'obbligo di inventariazione, in ogni

caso, non comporta -come rimarcato anche dalle Linee guida- l'esonero dagli obblighi di

tutela dei beni, ai quali la predisposizione di idonee scritture contabili e la loro ordinata

tenuta risultano funzionali, trovando applicazione *"per quanto compatibili, le indicazioni*

fornite previste per i beni inventariabili" (con riferimento agli adempimenti di cui agli artt.

33 e 34 del Regolamento, di cui si è detto più sopra).

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che l'omissione dell'iscrizione delle

sedute didattiche innovative, ordinate dalla scuola nel mese di luglio/agosto 2020 e alla

stessa consegnate in data 13 novembre 2020, nell'inventario dei beni mobili dell'Istituto

OMISSIS (e ciò anche successivamente al rilascio del verbale di collaudo nell'aprile 2021),

nonché la loro dismissione mediante conferimento in discarica senza previa indizione di

asta pubblica, unitamente alla dismissione di ingenti quantità di beni di facile consumo (mascherine e gel igienizzante) al di fuori delle disposizioni vigenti in materia costituisca un gravissimo illecito dal quale è derivato un danno erariale.

Non possono, infatti, trovare spazio alcuno le deduzioni difensive delle convenute relative alla mancata partecipazione alla fase in cui le sedute vennero ordinate, irrilevante essendo il momento (o la scelta) dell'acquisto dei beni in relazione agli obblighi violati, tutti connessi all'ingresso dei beni nel patrimonio dell'istituzione scolastica e, perciò sorti successivamente alla decisione di acquisizione.

La convenuta C., peraltro, rivestiva la qualifica di Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi anche nel luglio 2020, allorchè, nella reggenza della precedente Dirigente Scolastica dott.ssa C. F., venne evasa la richiesta ministeriale relativa al monitoraggio delle necessità di arredi scolastici in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021; con le credenziali della DGSA, poi, sono state inviate specifiche comunicazioni riguardo alla fornitura.

La circostanza che nel periodo considerato la convenuta (ed il personale amministrativo dalla stessa diretto e coordinato) svolgesse, in parte, la propria attività in *smart working*, poi, non fa certo venir meno il dovere di sorveglianza e coordinamento connesso alla qualifica che le è propria, che la rendeva (e la rende) responsabile del buon andamento dei servizi amministrativi e dei servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato (art. 3, comma 2, Regolamento; art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 165/01).

La circostanza poi, ampiamente rimarcata dalla difesa della convenuta N., che quest'ultima non era stata messa a conoscenza dell'ordinativo delle sedute da parte della precedente Dirigente, al di là dell'evidenziare ampie e ripetute carenze organizzative dell'Istituto e della stessa N. (che aveva non solo l'interesse, ma anche l'obbligo di richiedere e verbalizzare il passaggio delle consegne all'atto della presa di servizio), non incide sulla

contestata responsabilità.

Anche ammettendo, infatti, che, nell'organizzare la ripresa delle lezioni (in presenza)

all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, non si fosse prospettato alla Dirigente (e alla

stessa DGSA) il problema degli arredi scolastici necessari per attrezzare le aule nel rispetto

delle distanze di sicurezza (l'ordinativo delle sedute innovative era, comunque, avvenuto

sulla base del fabbisogno valutato meno di due mesi prima), tuttavia l'avvenuta consegna e

presa in carico delle sedute il 13 novembre 2020, con conseguente acquisizione al

patrimonio scolastico, comportando l'obbligo di inventariazione, avrebbe dovuto indurre le

odierne convenute a verificare, senza indugi, la fornitura e, ciascuna per quanto di

competenza, assumere i necessari, conseguenti, provvedimenti formali.

Tale verifica, anche assumendo come vera la circostanza affermata dalle convenute che il

Documento di Trasporto non fosse agli atti della scuola (ma comunque è certo che lo sia

stato quantomeno dal 13 aprile 2021, quando venne acquisito al protocollo), non avrebbe

comportato alcuna complessa e difficoltosa attività di ricerca, dal momento che tutti gli atti

relativi alle acquisizioni della struttura commissariale erano pubblici ed accessibili in rete e

che, comunque, si sarebbero potuti coinvolgere gli uffici territoriali del Ministero

dell'Istruzione (Ufficio Scolastico Territoriale e Ufficio Scolastico Regionale), i quali, invece,

non furono in alcun modo consultati.

Né appare minimamente accoglibile la giustificazione dell'inerzia tenuta nell'iscrizione ad

inventario delle sedute in ragione del "monitoraggio" della Regione Veneto sull'utilizzo

delle sedute innovative, il quale avrebbe indotto a ritenere come prossimo (senza,

peraltro, alcun appiglio testuale nella relativa comunicazione) il ritiro, da parte dell'ente, di

quelle inutilizzate. Va, sul punto, considerato che la Regione non ha alcuna competenza in

materia di arredi scolastici e che le sedute erano già state acquisite al patrimonio

dell'Istituzione scolastica in virtù della speciale autonomia finanziaria e contabile di cui è

	dotata (art. 21 L. 59/1997; DPR 275/1999; L. n. 107/2015; D.M. 129/2018) e in relazione	
	alla quale vanno valutate le condotte e la responsabilità delle convenute.	
	Allo stesso modo non può darsi rilievo alcuno, come invece auspicato dalle difese, alla	
	complessiva situazione venutasi a creare a causa della emergenza pandemica posto che,	
	seppur l'acquisto delle sedute è avvenuto sulla base di norme speciali derogatorie e	
	attraverso procedure centralizzate, nessuna disposizione speciale consentiva la deroga	
	delle basilari (e minimali) regole di contabilità in materia di patrimonio, ivi compresa	
	l'eventuale dismissione di beni non più servibili.	
	A tale ultimo proposito, neppure le invocate ragioni d'urgenza consentono di ritenere	
	legittime le modalità di dismissione delle sedute innovative senza la previa esecuzione	
	delle procedure di cessione con gara o la ricerca di diversa allocazione (ricerca solo	
	formalmente effettuata, ad immediato ridosso della decisione di dismissione, con contatti	
	puramente informali, senza attesa di riscontro). Anche le giustificazioni delle convenute	
	concernenti l'assenza di un locale adibito a magazzino ove allocare i banchi non sembrano	
	esimenti e esaurienti in quanto le sedute si trovavano già nei locali della scuola da circa un	
	anno e il differimento della dismissione, per consentire le corrette procedure di fuori uso,	
	non avrebbe certo costituito un problema allo svolgimento delle attività dell'Istituto tanto	
	più che erano in corso i lavori di sgombero di locali ad uso magazzino (resi disponibili	
	appena 4 giorni dopo lo smaltimento, il 2 novembre 2021), circostanza certamente nota	
	alle odierne convenute.	
	Non appare risolutiva, ai fini di escludere la responsabilità contestata, l'asserita	
	tempestività del decreto dirigenziale di messa fuori uso dei beni in esame il quale, secondo	
	la difesa della N., sarebbe stato realmente adottato il 13 ottobre 2021, ma non inserito, per	
	un mero disguido, a protocollo come allegato della circolare n. 87 di pari data. Non può, al	
	riguardo, non osservarsi che la menzionata circolare ha ad oggetto il divieto di ingresso nei	

	locali della scuola di persone esterne all'istituzione scolastica e non fa alcun riferimento	
	alla dismissione di beni della scuola per cui desta non poche perplessità la presunta (ma	
	non provata) allegazione a tale provvedimento, avente diverso oggetto e contenuto, del	
	decreto di messa fuori uso dei banchi a rotelle.	
	A fronte, infatti, della consegna alla scuola e della presa in carico dei banchi (a nulla	
	rilevando che il DDT del 13 novembre 2020 non sia stato acquisito -inspiegabilmente- agli	
	atti della scuola, pur recando il timbro della scuola e quello della dirigente), le convenute	
	hanno omesso di porre in essere gli atti necessari alla corretta gestione dei beni entrati nel	
	patrimonio dell'istituzione scolastica iscrivendoli, innanzi tutto, ad inventario previa	
	acquisizione dei dati a tal fine necessari o, quantomeno, inserendoli successivamente	
	quando i predetti elementi venivano forniti espressamente alla scuola.	
	Tale condotta omissiva risulta, poi, reiterata, al momento della dismissione delle sedute	
	avvenuta, in assenza dei relativi presupposti e in violazione della normativa contabile e	
	contrattuale, mediante affidamento diretto e verbale ad una ditta dell'asporto e	
	conferimento in discarica dei beni a nulla rilevando, ai fini di escludere la responsabilità	
	addebitata, l'assunzione della determina a contrarre e il perfezionamento del contratto	
	avvenuti dopo oltre dieci giorni dal materiale asporto e l'aver richiesto un preventivo alla	
	ditta poi incaricata antecedentemente a tale ultima data.	
	Solo <i>in limine</i> , va rilevato che persino il "verbale di sopralluogo" del 20 settembre 2021, più	
	volte richiamato dalle difese a sostegno della previa valutazione di inutilizzabilità e	
	conseguente dismissione delle sedute, non solo non ha i contenuti che gli vengono	
	attribuiti (si prende atto della collocazione delle sedute e della necessità di spostarle per	
	lasciare aperte le vie di fuga, non di eliminarle), ma risulta assunto a protocollo della scuola	
	solo in data 11 novembre 2021 pur risultando citato nelle premesse del decreto di	
	eliminazione d'urgenza delle sedute asseritamente sottoscritto in data 13 ottobre 2021 e,	

	cioè, circa un mese prima.	
	Non possono, poi, trovare spazio alcuno neppure le deduzioni difensive relative allo	
	smaltimento delle mascherine chirurgiche e del gel igienizzante.	
	Quanto alle prime, la circostanza che si sarebbe trattato di mascherine incluse nei lotti di	
	produzione riconosciuti non conformi dal Ministero della Salute, e per tale motivo non	
	utilizzabili, è smentita <i>per tabulas</i> , come peraltro accertato anche nel corso dell'ispezione	
	ministeriale.	
	In ogni caso, per il ritiro di questi beni (anche per quelli in eccedenza) era stata prevista	
	una specifica procedura di ritiro su segnalazione al Ministero con assunzione dei relativi	
	oneri da parte della struttura commissariale. Non emerge dagli atti, però, che tali	
	procedure siano state attivate né dalla Dirigente Scolastica, né dalla Direttrice dei servizi	
	generali ed amministrativi non risultando neppure le modalità con cui le mascherine non	
	smaltite in discarica siano state donate, in che misura e a chi (cfr. premesse del Decreto di	
	fuori uso della Dirigente Scolastica).	
	Quanto al gel igienizzante, premesso che la circostanza dell'imminente scadenza del	
	periodo di utilizzabilità del materiale è stata meramente affermata, ma non	
	adeguatamente documentata dalle difese (del resto, l'omessa registrazione dei beni da	
	parte del consegnatario secondo le indicazioni delle Linee guida e, quindi, con annotazione	
	della data di arrivo, del numero di flaconi e della scadenza, non ha consentito di	
	circostanziare l'affermazione), non risulta acquisita agli atti di causa alcuna	
	documentazione da cui desumere i presupposti per la dismissione e/o donazione	
	dell'intera dotazione del gel igienizzante presente presso la scuola (cfr. decreto di fuori uso	
	a firma della Dirigente Scolastica) ad una associazione ONG.	
	Per quanto finora argomentato, il Collegio ritiene che la responsabilità delle condotte	
	illecite sopra descritte sia stata correttamente attribuita alla Dirigente Scolastica, S. N., e	

alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'istituzione scolastica in ragione della palese violazione degli obblighi (di cui si è detto) attribuiti a ciascuna di esse dalla legge in rapporto alla gestione dei beni patrimoniali e non patrimoniali della scuola.

2.2. Quanto all'elemento soggettivo, le condotte si connotano per la sussistenza del dolo, di talchè non può trovare applicazione la causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 21 del d.l. 76/2020.

Osserva, infatti, il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della convenuta C., quest'ultima non aveva affatto mansioni e responsabilità di mero esecutore di decisioni altrui (nella specie, della Dirigente Scolastica) e ciò non solo alla luce del preciso dettato normativo che ha definito ruolo e responsabilità della Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi anche in relazione alla tenuta delle scritture contabili strumentali alla redazione del conto consuntivo (e di cui si è detto più sopra), ma anche in ragione della specifica qualifica di consegnatario rivestita *ex lege* per la quale era gravata della responsabilità della gestione dei beni sui quali aveva un obbligo di vigilanza (in via amministrativa) e/o di custodia (in via contabile).

Essa, quindi, non avrebbe mai potuto -se non, appunto, assumendosene consapevolmente la responsabilità- eseguire supinamente ed acriticamente ordini (in particolar modo in relazione alla dismissione) palesemente *contra legem*, se non previa contestazione dei profili di illegittimità e successiva reiterazione per iscritto dell'ordine, come previsto dalla normativa vigente e non avvenuto nel caso in esame.

La dott.ssa C., come peraltro emerso anche dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, era ben a conoscenza (se non altro, per la lunga esperienza maturata nella qualifica) dei propri doveri, a cui ha deliberatamente abdicato trincerandosi dietro il paravento della mancanza di documentazione, che tuttavia non ha nemmeno tentato di recuperare, pur essendo responsabile della gestione di quei beni.

A riprova della pervicace volontà di non regolarizzare sotto il profilo documentale quella che ormai era comunque una acquisizione patrimoniale della scuola, con ogni conseguenza che ne fosse derivata, sta il fatto che neppure quando la documentazione che avrebbe consentito l'iscrizione ad inventario delle sedute venne acquisita a protocollo (aprile 2021), la C. decise di adottare alcun atto conseguente.

Dunque, le procedure "di fuori uso" previste dalla normativa in vigore risultavano difficilmente applicabili per la mancata tenuta delle scritture obbligatorie in merito ai beni inventariabili e a quelli di facile consumo, ma ciò chiaramente non può giustificare una altrettanto illegittima modalità di dismissione che, peraltro, non ha consentito di recuperare a patrimonio le potenziali utilità residue dei beni, circostanza di cui la convenuta ben poteva e doveva avere consapevolezza.

Non solo. Tale gravissima omissione ha causato una non corretta e veritiera rappresentazione dello stato patrimoniale dell'istituzione scolastica in sede di conto consuntivo -che non avrebbe perciò potuto essere approvato- per ben due esercizi (quello di acquisizione e quello di dismissione delle sedute), escludendo per questa parte l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

Quanto alla convenuta N., non si può non evidenziare che la stessa, in qualità di Dirigente Scolastico, non era affatto estranea alla illegittima gestione dei beni, poiché, se è vero che l'obbligo di provvedere all'iscrizione in inventario e di tenere le scritture contabili strumentali incombe sulla DGSA che ne è anche consegnataria, è altrettanto vero che il Dirigente Scolastico ha la responsabilità dell'attuazione del programma e della redazione del conto consuntivo da sottoporre prima all'organo di revisione e poi all'approvazione del Consiglio di Istituto.

La dirigente, quindi, che ha autorizzato la presa in carico dei beni all'atto della consegna -e, quindi, non ignorava la loro acquisizione a patrimonio-, non poteva omettere tale

	circostanza nel conto del patrimonio a consuntivo, cosa che tuttavia ha deliberatamente	
	fatto, consapevole delle conseguenze che ne sarebbero potute derivare.	
	Conseguenze che, stante la dichiarata volontà di non avvalersi delle sedute (tant'è che	
	prima ancora di sperimentarle, la DS provide, nell'agosto 2021, a ordinare altro tipo di	
	sedute e banchi in sostituzione, con ciò giocoforza e prevedibilmente creando	
	problematiche di stoccaggio), non potevano che essere evidenti e, cioè, una diminuzione	
	patrimoniale neppure in parte mitigata dal recupero, come si è detto, di potenziali valori	
	residui.	
	La stessa sequenza di atti che, peraltro solo ad ispezione avviata, sono emersi <i>ex post</i> a	
	sostegno dell'eliminazione dei beni già da tempo avvenuta, poi, è indice del totale	
	dispregio delle regole di gestione dei beni che la Dirigente ha ritenuto volontariamente di	
	non seguire, adducendo, in maniera affastellata e disorganica, ragioni ritenute dallo stesso	
	ispettore ministeriale illogiche e non adeguatamente documentate.	
	Del resto, che le convenute fossero perfettamente consapevoli non solo della illiceità della	
	propria condotta e delle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate risulta evidente	
	sol che si consideri che, nella pausa estiva prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022,	
	era stato avviato il procedimento di revisione degli inventari e di fuori uso di altri beni della	
	scuola, correttamente sottoposti alla valutazione di apposita commissione e confluiti in	
	buoni di scarico, unitamente ai quali avrebbero potuto essere valutati anche mascherine,	
	gel e sedute innovative, cosa che però non avvenne.	
	2.3. Dalle condotte poste in essere dalle convenute è derivato in capo all'Istituto OMISSIS	
	un danno, consistente nella perdita di valori patrimoniali (sedute innovative) e di altri beni	
	di pertinenza dell'Istituzione (mascherine e gel), nonché nei costi sostenuti per lo	
	smaltimento.	
	Ritiene il Collegio, tuttavia, che in relazione alla cessione a titolo gratuito del gel	

igienizzante, benchè avvenuta con procedura difforme rispetto a quella regolamentare, possa essere esclusa la sussistenza del danno, sia in relazione al modesto valore (pur considerato a prezzo di mercato) dei beni ceduti sia in considerazione del fatto che, comunque, le disposizioni regolamentari l'avrebbero consentita (nel rispetto della procedura).

Alle medesime conclusioni non si può pervenire in relazione alla cessione (parziale) a titolo gratuito delle mascherine perché priva di qualsivoglia riscontro.

Il danno, pertanto, risulta quantificabile in complessivi euro 38.635,31 di cui euro 13.420,00 per le sedute didattiche (335,50 IVA inclusa x n. 40 sedute, come da Delibera ANAC n. 246 del 03/03/2021), euro 20.861,98 per il costo delle mascherine chirurgiche illegittimamente smaltite (pari a 89.370, acquistate dalla struttura commissariale al costo unitario di € 0,2334338564) ed euro 3.753,33 compresa IVA per i costi di smaltimento sostenuti dalla scuola.

Tale documento può tuttavia essere parzialmente ridotto in ragione della perdita di valore dei banchi, alcuni rimasti lungamente inutilizzati fin dal momento del loro acquisto ed altri parzialmente utilizzati seppur per un periodo temporalmente) limitato. Va, altresì, considerato che la Procura ha, ingiustamente, riversato totalmente sulle convenute il costo di smaltimento dei beni in esame nonostante l'importo addebitato dalla ditta OMISSIS ricomprendesse anche oneri di smaltimento di altri beni dell'Istituto scolastico.

Per tali motivazioni, il danno di cui sono chiamate a rispondere le convenute può essere ridotto e rideterminato, in via equitativa, in onnicomprensivi euro 30.000,00. Di tale somma le dott.sse **N. S. e C. I.** risponderanno ciascuna nella misura del 50% in ragione del loro apporto causale alla produzione del pregiudizio erariale, oltre interessi legali sulla somma attribuita a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.

3. In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le stesse

vanno, inoltre, condannate al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano come in dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31854** del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di **N. S. e C. I.**, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

CONDANNA

S. N. e I. C. al pagamento, nella misura del 50% ciascuna, della somma complessiva di euro 30.000,00 onnicomprensivi in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore OMISSIS di Venezia a titolo di risarcimento del danno, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

Condanna, altresì, S. N. e I. C. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 593,68 (cinquecentonovantatre/68).

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così pronunciato in Venezia, nelle camere di consiglio del 13 luglio e 14 settembre 2023.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 30/04/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(firmato digitalmente)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Il Presidente

F.to digitalmente

Marta Tonolo

Il Funzionario Preposto

Nadia Tonolo

f.to digitalmente